



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale per le Risorse Umane

Area 1 BIS

Prot. n. 0001028 del 14 gennaio 2013

Al Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco

SEDE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

ROMA CAPANNELLE

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I Gabinetto

SEDE

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Dirigente generale Capo VVF

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali VVF

LORO SEDI

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni - autorizzazioni incarichi esterni - modifiche introdotte dalla Legge 190/2012

Si premette che la banca dati **Anagrafe delle Prestazioni** è stata istituita dall'articolo 24 della Legge n. 412 del 30 dicembre 1991 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche. Tale Legge ha subito nel corso degli anni numerose modifiche fino ad arrivare a quanto disposto all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

La legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l'art. 53 del D.Leg.vo n. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale per le Risorse Umane

Area 1 BIS

Gli interventi si inseriscono sul sistema dei principi già fissato dall'art.53, valorizzando l'obbligo per l'Amministrazione, quando conferisce incarichi ai propri dipendenti ovvero autorizza lo svolgimento d'incarichi provenienti da altri Soggetti Pubblici o Privati, di evitare sempre situazioni di conflitto, anche potenziale, d'interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Con lo stesso fine, sono profondamente modificati anche gli obblighi di comunicazione, che divengono ora molto più tempestivi, allo scopo di consentire alle Amministrazioni e al Dipartimento della Funzione Pubblica un'azione costante di monitoraggio delle situazioni.

Per una più completa conoscenza, pertanto, si riassumono le disposizioni dell'art.53, come integrato dalla legge n.190/2012.

DIVIETI

In primo luogo, la nuova disciplina conferma quanto previsto dall'art. 53, comma 2, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

A tale scopo, con appositi regolamenti emanati ai sensi del nuovo comma 3 bis, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione in concerto con i Ministri interessati, saranno individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi Organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Viene ribadito, al comma 7, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del Fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Sul punto, è importante la nuova disposizione recata al comma 7 bis, secondo la quale **l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale per le Risorse Umane

Area 1 BIS

perceptore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Viene confermato per le Pubbliche Amministrazioni il divieto di conferire incarichi retribuiti a dipendenti altre Amministrazioni già prevista al comma 8, con la precisazione che, salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento.

Il relativo provvedimento è nullo di diritto; in tale caso, l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del Fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Anche i divieti e le conseguenze a carico dei Soggetti privati e degli Enti Pubblici Economici che conferiscono ai dipendenti incarichi retribuiti senza l'autorizzazione della Amministrazione di appartenenza – contenuti nel comma 9 - sono ribaditi.

Viene, però, precisato che le Amministrazioni Pubbliche interessate, ai fini dell'autorizzazione, devono verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. All'accertamento delle violazioni compiute dai Soggetti conferenti e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero dell'Economia e Finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero della Economia e delle Finanze.

Al comma 10, viene confermato che le autorizzazioni a svolgere incarichi non riconducibili ai doveri d'ufficio, devono essere richieste all'Amministrazione di appartenenza del dipendente dai Soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico, ma possono anche essere richieste dal dipendente interessato, che provvederà, in tal caso, a trasmettere copia dell'incarico ricevuto.

Inoltre, una nuova disposizione è contenuta al comma 16 ter, ove è previsto che i dipendenti i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questa disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Il divieto non si applica ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge (28\11\2012).

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Notevoli sono le modifiche in materia di obblighi di comunicazione.

- **Ai sensi del comma 11: entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi** (non più entro il 30 aprile di ciascun anno come finora previsto), i Soggetti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale per le Risorse Umane

Area 1 BIS

Pubblici o Privati devono comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Ai predetti fini, le nuove autorizzazioni già prevedono l'invito per i Soggetti conferenti a comunicare, tramite il nuovo modello B, gli importi dei compensi erogati agli Uffici di appartenenza del dipendente, che dovranno comunicare gli importi telematicamente entro il 30 giugno di ciascun anno, come di seguito precisato.

- Ai sensi del comma 12: entro quindici giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, le Amministrazioni Pubbliche devono comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione (allo scopo è stato creato un ulteriore campo obbligatorio nominato "Relazione di accompagnamento") che consente di accompagnare ciascun incarico con i dati richiesti dalla norma e, in particolare, relativi:
 1. alle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
 2. alle ragioni del conferimento o dell'autorizzazione;
 3. ai criteri di scelta dei dipendenti, in particolare per gli incarichi conferiti;
 4. alla rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione;
 5. alle misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Entro il 30 giugno di ciascun anno:

- (comma 13): le Amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti interessati e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti che hanno conferito l'incarico;
- (comma 14): le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
- (comma 14): le Amministrazioni sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, attestando anche l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse.

Nulla è cambiato per quanto riguarda gli Uffici tenuti alle varie comunicazioni sopra indicate. Infatti i suddetti adempimenti devono essere effettuati a cura delle strutture Dirigenziali già intestatarie delle apposite password (Direzioni Regionali e Comandi Provinciali in periferia;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale per le Risorse Umane

Area 1 BIS

Direzioni Centrali, Ufficio Centrale Ispettivo e Ufficio I Gabinetto per gli Uffici di diretta collaborazione presso il Dipartimento)

Entro il 31 dicembre di ciascun anno:

Il Dipartimento della Funzione Pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle Amministrazioni che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni, di cui sopra, nonché delle Amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

Si evidenzia che le nuove disposizioni dell'art. 53, comma 14, confermano ed ampliano gli obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle Amministrazioni di appartenenza

In attesa di più precise indicazioni da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si raccomanda di curare con la massima attenzione l'attività di inserimento dei dati nel portale www.perlapa.gov.it di tutti gli incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni (es. medici competenti, medici incaricati, docenti, ecc.), nonché degli incarichi autorizzati ai dipendenti di questa Amministrazione (es. docenze, comprese quelle in materia di prevenzione incendi), oltre agli incarichi conferiti per compiti e doveri d'ufficio che diano diritto ad un compenso.

SANZIONI

Ai sensi del comma 15, le Amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.

I soggetti di cui al comma 9 (privati ed Enti Pubblici Economici) che omettono le comunicazioni di cui al comma 11, incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

Nel caso di omessa comunicazione dei collaboratori esterni cui sono stati affidati incarichi di consulenza, il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala l'Amministrazione inadempiente alla Corte dei Conti.

Pertanto, nel confermare che la comunicazione deve essere effettuata dalle Amministrazioni Pubbliche esclusivamente per via telematica - tramite il sito www.perlapa.gov.it mantenendo le password già precedentemente concordate - si ricordano le scadenze, ribadendo che rimane a cura dell'utente preposto all'inserimento dei dati stessi di verificare, anche ai sensi dell'art.1, commi 123 e 124 della Legge 23/12/1996, n. 662, che - per gli incarichi extra istituzionali - vi sia agli atti la prescritta autorizzazione o presa d'atto, mentre - per gli incarichi ricompresi nei compiti e doveri d'ufficio - vi sia ogni idonea documentazione che ne abbia legittimato lo svolgimento:

- **entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione**, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, anche se se a titolo gratuito, con indicazione dell'oggetto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Area 1 BIS

dell'incarico e del compenso se previsto. Tale termine decorre dalla data di avvenuta notifica al dipendente dell'incarico conferito o autorizzato;

- **entro il 30 giugno di ogni anno**, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente: i compensi erogati dalla Amministrazione di appartenenza nonché i compensi comunicati dai Soggetti pubblici o privati che hanno conferito gli incarichi; entro la stessa data, devono essere comunicati i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
- **entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno**, gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente, nonché i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento.

Si ricorda che, in attesa del regolamento che individuerà gli incarichi vietati ai sensi del comma 3 Bis, continuerà a farsi ricorso a quanto previsto dal DM DP. 01.01 del 17/7/2001, allegato alla presente, recante anche i criteri per l'autorizzazione degli incarichi consentiti.

A tale scopo è stato predisposto l'allegato modello di "Autodichiarazione" che deve essere **compilato in ogni sua parte – con particolare attenzione per la parte di competenza del Dirigente** dell'ufficio di appartenenza del dipendente - ed inoltrato con lettera di accompagnamento protocollata e corredata anche della relativa lettera di conferimento, che dovrà essere trasmesso esclusivamente all'indirizzo di P.E.C: riu.incarichieanagrafe@cert.vigilfuoco.it

Pertanto, per il futuro, non potranno essere prese in considerazione richieste non rispondenti ai criteri sopradetti (eventuali eccezioni saranno valutate di volta in volta).

Infine, nel rispetto di quanto più volte ribadito nella citata Legge 190/2012 (commi 7, 9 e 14) "l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi", e dovendo pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione di incarico esterno la richiesta stessa deve pervenire con congruo anticipo. Decorso il termine per provvedere l'autorizzazione, se richiesta per incarichi provenienti da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

Ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto mediante e-mail agli appositi indirizzi di posta elettronica riu.incarichieanagrafe@cert.vigilfuoco.it

IL CAPO DIPARTIMENTO

Firmato: Tronca

**DICHIARAZIONE A CONSUNTIVO INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

(da restituire compilata – tramite indirizzo P.E.C. , Fax o Posta - entro il termine – perentorio – di 15 giorni dall'erogazione del compenso ai sensi dell'art. 53, comma 11 del D.Lgs 165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2012)

Al _____

(ufficio vv.f. di appartenenza del dipendente)

e, p.c. Al MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane – Area I Bis – Ufficio "Incarichi"
Via Cavour, 5 - 00184 R O M A

Indirizzo P.E.C. riu.incarichieanagrafe@cert.vigilfuoco.it (FAX 0646529377)

DIPENDENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F. _____
(COGNOME - NOME – QUALIFICA – C.F.) _____

SOGGETTO CONFERENTE PUBBLICO ☐ PRIVATO ☐

DENOMINAZIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO _____

INDIRIZZO P.E.C. _____

CODICE FISCALE/PARTITA IVA _____

TIPOLOGIA INCARICO _____

AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON NOTA N. _____ DEL _____

DATA INIZIO INCARICO _____

DATA FINE INCARICO _____

(QUALORA CONTINUASSE OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI AUTORIZZAZIONE SI PREGA SPECIFICARE)

EMOLUMENTI

	(LORDI)
PRESUNTI	
REALI	

SPECIFICARE SE:

SOMME EROGATE A TITOLO DI
SOMME SOGGETTE AD
INCARICO SVOLTO

ANTICIPO ☐
IVA ☐
A TITOLO GRATUITO ☐

SALDO ☐
RITENUTA D'ACCONTO ☐

(data) _____

(timbro e firma del Responsabile)

NEL CASO IN CUI FOSSERO STATI CORRISPOSTI EMOLUMENTI A SALDO DI INCARICHI AUTORIZZATI NELL'ANNO PRECEDENTE SI PREGA UTILIZZARE COPIA DEL PRESENTE MODELLO